



**SOCIETA' DELLA SALUTE
AREA PRATESE**

Sede Legale Piazza del Comune n. 2 - 59100 PRATO
Sede Operativa Via Roma n. 101 – 59100 PRATO
Codice Fiscale/ P.IVA 01975410976

**DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 22 DEL 02 DICEMBRE 2019**

Oggetto: Protocollo d'Intesa per la costituzione della rete di tutela ed assistenza delle vittime dell'area pratese (Prato, Vaiano, Vernio Cantagallo, Poggio a Caiano, Carmignano e Montemurlo) : rete per l'accoglienza, l'ascolto, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato. Approvazione

Allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:

allegato a) Protocollo d'Intesa per la costituzione della rete di tutela ed assistenza delle vittime dell'area pratese.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** e questo giorno **DUE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **12,00** nella sala conferenze della SdS si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

Allegato parte integrante e sostanziale:

Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL Toscana Centro	Rossella Boldrini	Direttore Servizi Sociali su delega Dirett. Gen.AUSL Toscana Centro	33,33	X	
Comune di Prato	Luigi Biancalani	Assessore delegato	50,32	X	
Comune di Montemurlo	Alberto Fanti	Assessore delegato	4,91	X	
Comune di Cantagallo	Roberto Ballo	Assessore delegato	0,82	X	
Comune di Carmignano	Federico Migaldi	Assessore delegato	3,82	X	
Comune di Poggio a Caiano	Maria Teresa Federico	Assessore delegato	2,61	X	
Comune di Vaiano	Primo Bosi	Sindaco	2,62	X	
Comune di Vernio	Giovanni Morganti	Sindaco	1,57	X	
Il Presidente Dr. Luigi Biancalani <i>(Firmato in originale)</i>		Ufficio proponente: Dott.ssa Sandra Di Rocco Estensore: Lorena Paganelli			
Il Direttore Dott.ssa Lorena Paganelli <i>(Firmato in originale)</i>					

Presiede la seduta **Luigi Biancalani**, nella sua qualità di **Presidente**

E' presente il **Coordinatore del Comitato di Partecipazione, Sig. Alessandro Venturi**.

Assiste il **Direttore della SdS, Dott.ssa Lorena Paganelli**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del Consorzio SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIDERATO che in data 19.03.2015 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Prato, Repertorio N° 31548 i Comuni di Prato, Poggio a Caiano, Montemurlo, Carmignano, Vernio, Vaiano e Cantagallo e l'Azienda USL 4 di Prato hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute Area Pratese;

RICHIAMATA la Deliberazione di Assemblea SDS n. 13 del 09/07/2019 con la quale, a seguito delle consultazioni elettorali del 26 Maggio 2019 e 9 Giugno 2019 nei Comuni della Zona Pratese e nello specifico nei Comuni di Prato, Montemurlo, Vaiano, Vernio e Cantagallo, veniva ricostituita l'Assemblea del Consorzio SDS Area Pratese ed eletto il Presidente, Dr. Luigi Biancalani;

VISTO il decreto del Presidente della Società della Salute Pratese n. 1 del 29.06.2018, con il quale la Dott.ssa Lorena Paganelli è stata nominata Direttore del Consorzio Società della Salute Pratese;

VISTA la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario nazionale” e successive modificazioni che al Capo III bis “Società della salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della salute in Toscana;

VISTO l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di *“organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale”* e *“organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”*;

VISTA la Delibera della Assemblea dei Soci n. 17 del 04.09.2018 “Approvazione atto di indirizzo in materia di assunzione da parte della Società della Salute della gestione diretta delle attività socio assistenziali e socio sanitarie (L.R. 40/2005, art.71 bis comma 3 lett. c) e d)” con la quale è stato approvato un atto di indirizzo per avviarsi alla gestione diretta da parte della SdS;

VISTA la legge regionale n. 40 del 2005 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

VISTA la legge regionale n. 41 del 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e smi;

VISTA la Deliberazione n. 73 del 9.10.2019 di approvazione del “Piano Sanitario e Sociale Integrato 2018/2020”;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.E. SdS n. 16 del 05.12.2018, con la quale è stato approvato il Funzionigramma e l'Organigramma della SdS;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.E. SdS n. 15 del 05/12/2018 con la quale si revisiona in parte il Regolamento di Organizzazione, approvando un nuovo testo;

PRESO ATTO della Deliberazione di G.E. SdS n. 10 del 15/04/2019 con la quale vengono modificati, alla luce del rafforzamento dell'organico interno alla SDS, il Regolamento di Organizzazione, il Funzionigramma e l'Organigramma del Consorzio;

CONSIDERATO che la SdS Area Pratese Considerato, sostiene, quale elemento fondamentale delle politiche socio sociali e socio-sanitarie territoriali, la cooperazione tra società civile e pubbliche amministrazioni per il conseguimento di misure volte al sostegno sociale ed alla tutela dei diritti della

cittadinanza;

VISTA la Delibera di Giunta Esecutiva n. 4 del 04.04.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità della SdS Pratese;

VISTO che la SdS intende dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE che impone a cura delle Amministrazioni competenti, in collaborazione con le Forze dell'Ordine e con l'Autorità Giudiziaria, l'adozione di misure che permettano, a seguito di una denuncia penale, l'informazione l'accompagnamento e l'indirizzamento delle vittime verso gli specifici servizi di assistenza;

CONSIDERATO CHE il D.lgs. 15/12/2015 n.212, dando attuazione alla Direttiva Europea, ha introdotto l'articolo 90 c.p.p. secondo il quale l'Autorità procedente deve fornire informazioni alla persona offesa sulle strutture sanitarie presenti sul territorio dello Stato, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulla casa rifugio e che l'articolo 90 quater c.p.p. in base al quale l'Autorità procedente deve essere messa in condizione di stabilire quando una vittima di reato versi in stato di particolare vulnerabilità;

VISTO che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, il Tribunale di Prato, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, la Società della Salute Area Pratese, l'Azienda U.S.L. Toscana Centro, l'Associazione Aletea - studi e ricerche giustizia riparativa e mediazione-, il Centro Antiviolenza "La Nara/cooperativa Alice" hanno costituito un gruppo di lavoro per confrontarsi sulla tematica, operare in rete ed elaborare insieme un protocollo a favore delle vittime di reati del territorio pratese;

CONSIDERATO il lavoro che i referenti dei suddetti Enti e Autorità Giudiziarie hanno prodotto, finalizzato l'elaborazione del Protocollo d'Intesa, al fine di rafforzare anche nel territorio di Prato e provincia la tutela della vittime di reato;

VISTO il documento denominato Protocollo d'Intesa di cui Allegato "A" del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTO l'art. 8 "Funzioni dell'Assemblea" dello Statuto consortile;

VISTO l'art. 9 della Convenzione consortile "Organi Consortili";

VISTO l'art. 10 "Deliberazioni dell'Assemblea" dello Statuto consortile inerente le modalità ed i quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Assemblea;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per il Consorzio;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Pratese ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **di approvare** le premesse del presente atto;
2. **di approvare** il protocollo denominato "Protocollo d'Intesa per la costituzione della rete di tutela ed assistenza delle vittime dell'area pratese (Prato, Vaiano, Vernio, Cantagallo, Poggio a Caiano,

Carmignano e Montemurlo): rete per l'accoglienza, l'ascolto, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato;

3. di prendere atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per il Consorzio;
4. di dare mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione del Protocollo;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
6. di trasmettere, inoltre, il presente atto al Coordinatore del Comitato di Partecipazione e al Coordinatore della Consulta del Terzo Settore, nonché agli altri eventuali interessati;
7. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale;
8. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo on line del Consorzio per la durata di giorni 15.

PROTOCOLLO D'INTESA

PER

LA COSTITUZIONE DELLA RETE DI TUTELA ED ASSISTENZA DELLE VITTIME DELL'AREA PRATESE (PRATO, VAIANO, VERNIO, CANTAGALLO POGGIO A CAIANO, CARMIGNANO E MONTEMURLO): RETE PER L'ACCOGLIENZA, L'ASCOLTO, LA RIPARAZIONE DEL DANNO E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLE VITTIME DI REATO

Il giorno 5 del mese di dicembre dell'anno 2019, tra i sottoscrittori:

TRIBUNALE DI PRATO -PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO

SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO

ASSOCIAZIONE ALETEIA - STUDI E RICERCHE GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE

CENTRO ANTIVIOLENZA "LA NARA"/COOPERATIVA ALICE

PREMESSO CHE

- le parti intendono dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (Direttiva che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI) in osservanza dell'art. 27 secondo cui gli Stati membri sono tenuti ad adottare *"le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie(...) entro il 16 novembre 2015"*;
- secondo l'art. 8 della Direttiva 2012/29/UE gli Stati membri devono assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l'accesso a *"specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale"*;
- secondo l'art. 90 bis c.p.p. (inserito dal d.l.vo 15 dicembre 2015, n. 212 di attuazione della Direttiva 2012/29/UE) l'autorità procedente deve fornire informazioni alla persona offesa sulle strutture sanitarie presenti sul territorio dello Stato, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio;
- secondo l'art. 90 quater c.p.p. (inserito dal d.l.vo 15 dicembre 2015, n. 212 di attuazione della Direttiva 2012/29/UE) l'autorità procedente deve essere messa in condizioni di stabilire quando una vittima di reato versi in stato di particolare vulnerabilità;
- l'art. 4 della legge regionale Toscana 16 agosto 2001, n. 38 prevede che gli interventi di assistenza alle vittime dei reati siano promossi, progettati e realizzati dagli enti locali mediante l'attuazione di servizi che consentano, tra l'altro, *"informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento"*, *"assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale..."* nonché *"assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento al ripristino della sicurezza dei beni danneggiati in conseguenza del reato subito, all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative"*;
- sul territorio del Comune di Prato e provincia manca un servizio generalista - anche di semplice orientamento - a favore dei soggetti offesi da comportamenti delittuosi;
- in linea con le indicazioni della Direttiva le parti intendono, nei limiti in cui lo consentiranno le risorse personali ed economiche, assicurare assistenza anche ai famigliari delle vittime di reato;
- il rispetto della Direttiva 2012/29/UE impone, pertanto, a cura delle amministrazioni competenti - in collaborazione con le forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria - l'adozione di misure che permettano, a seguito di una denuncia penale, l'informazione,

- l'accompagnamento e l'indirizzamento delle vittime "verso gli specifici servizi di assistenza";
- le parti fanno proprio il *considerando 9* della Direttiva secondo cui "un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute";
 - i servizi a favore delle vittime in osservanza di questo Protocollo sono resi nel rigoroso rispetto dei diritti della persona indagata, imputata o condannata per il reato dal quale la vittima ha dichiarato di essere stata offesa (*considerando 12*);
 - nell'ambito della collaborazione tra le parti del presente Protocollo l'autorità giudiziaria cura l'informazione specifica alle vittime dei reati nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime (anche dovuto a scarcerazione o evasione dell'accusato o del condannato);
 - l'autorità giudiziaria, al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dalla Direttiva citata, si può avvalere degli operatori incaricati per il servizio di accompagnamento e orientamento delle vittime di reato, per la valutazione della condizione di particolare vulnerabilità e dei rischi di vittimizzazione secondaria nell'arco di tutto il corso del procedimento penale; in ogni caso sono adottate le più opportune misure per evitare ogni forma di sofferenza alla vittima (assistenza psicologica, paravento, videoconferenza), valutazione che dovrà essere tempestiva;
 - alle vittime di reato possono essere offerti servizi di giustizia riparativa come da Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Ministero della Giustizia, Anci Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana, Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Tribunale per i Minorenni di Firenze e Tribunale per i Minorenni di Genova, del 2014, al cui art. 8 si legge che "le parti, in sintonia con le partnership già in corso per lo sviluppo dei Centri di Giustizia Riparativa e di ascolto per le vittime di reato, si impegnano a favorire l'istituzione di uffici di giustizia Riparativa e mediazione penale, non settoriali, che facilitino l'attuazione di azioni riparatorie significative e di percorsi di mediazione tra vittime e reo" e tenendo conto delle indicazioni in merito della Direttiva 29/12 UE (*Considerando 46*) ;
 - le parti si impegnano a garantire agli operatori chiamati a offrire i servizi di informazione, accompagnamento e orientamento per le vittime di reato e a tutti gli operatori chiamati ad interagire con tali servizi (magistrati, avvocati, forze dell'ordine, servizi sociali e specialistici) adeguata e diffusa formazione in accordo con le strutture deputate alla formazione per ciascun comparto professionale;
 - le parti si impegnano a realizzare un'accurata verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione delle vittime di reato mediante l'istituzione di un centro di ricerca e raccolta dati curato dall'Associazione Aleteia-Studi e ricerca giustizia riparativa e mediazione: i dati raccolti con un opportuno *report* a cadenza annuale verranno trasmessi al Ministero della Giustizia per l'inoltro alla Commissione europea ai sensi dell'art. 28 della Direttiva;
 - le parti intendono avvalersi dell'opera dell'Associazione Aleteia - Studi e ricerca giustizia riparativa e mediazione con sede in Firenze, Viale Volta, 86 (associazione di promozione sociale, iscritta al n. 506 del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sez. prov. Firenze) che si pone, fra gli altri, lo scopo statutario di promuovere e tutelare "i diritti, l'informazione ed il supporto delle vittime di reato, indipendentemente dalla tipologia del reato subito e dal genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato" (Art. 3 dello Statuto dell'Associazione) per costituire un nucleo di operatori formati per assicurare il servizio oggetto del presente protocollo nel settore di competenza assegnato al suddetto ente.
 - le parti, per incrementare l'efficienza del servizio offerto ed il raggiungimento delle finalità

previste dalla presente intesa, potranno avvalersi di ulteriori enti, anche privati, che intendano aderire al protocollo; l'adesione di ulteriori enti di natura privata successiva alla sottoscrizione è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

- 1) deve trattarsi di enti senza scopo di lucro;
- 2) deve trattarsi di enti iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale n. 28 del 26 aprile 1993 e s.m. o di Associazioni di Promozione Sociale operanti in ambito regionale;
- 3) lo statuto dell'ente deve evidenziare la finalità di tutela della persona offesa perseguita dall'ente;
- 4) l'ente che aspira ad aderire al protocollo deve garantire la formazione degli operatori impiegati e deve quantificare preventivamente le prestazioni effettuate nell'ambito della tutela ed assistenza delle persone offese
- 5) l'ente di natura privata candidato all'adesione deve avere una pregressa esperienza di almeno cinque anni nel campo dell'assistenza, ascolto e tutela delle vittime di reato;

Le richieste di adesione al protocollo possono essere presentate alla Segreteria della Presidenza del Tribunale dal 1 dicembre al 30 dicembre di ogni anno;

La deliberazione sulla partecipazione al protocollo di altri eventuali enti pubblici o privati spetta agli aderenti, con decisione da adottarsi - previa istruttoria - a maggioranza dei partecipanti (con voto favorevole del 50%+1 dei referenti dei soggetti aderenti), entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta.

All'elaborazione del presente protocollo hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, ovvero il dott. Gianluca Aurilia, dirigente della squadra mobile presso la Questura di Prato; il dott. Enrico Vellucci, Maggiore in rappresentanza del Comando Provinciale dei carabinieri di Prato; il dott. Leonardo Bernardi, Tenente del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 Premesse

le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

ART. 2 Oggetto

Il presente protocollo costituisce attuazione della Direttiva 2012/29/UE e del d.l.vo 15 dicembre 2015, n. 212 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

ART. 3 Finalità e Durata

Il presente Protocollo intende promuovere un intervento sistematico tramite la costituzione di una rete di presidi e di iniziative di aiuto alle vittime di reato, per garantirne:

- a) l'accoglienza e l'ascolto;
- b) l'accompagnamento e l'orientamento verso servizi specialistici: assistenza psicologica, informazione sui diritti, mediazione, cura e prevenzione dei disturbi post-traumatici;
- c) valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria e misure di tutela per la vittima;

Le parti precisano che il contrasto alla violenza di genere risulta ad oggi attuato efficacemente dal centro antiviolenza "La Nara" operante sul territorio dal 1997 e quindi, anche nell'ottica di evitare duplicazioni che rischierebbero di disorientare le vittime dei reati legati a tale fenomeno (in primo luogo maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale), appare opportuno che il presente protocollo abbia come obiettivo la tutela delle vittime di reati diversi da quelli sopra indicati.

L'Associazione Aletea e il Centro Antiviolenza "La Nara" si impegnano a collaborare reciprocamente - e con eventuali altri enti aderenti - per consentire, nell'ambito dei settori specifici di competenza, come sopra delineati, la più ampia attuazione della Direttiva.

In caso di ulteriori adesioni di enti privati sarà seguito il medesimo criterio di settorializzazione del servizio ulteriore che si intende offrire, al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte dei diversi soggetti aderenti.

La durata del protocollo è fissata in anni quattro dalla sottoscrizione.

ART. 4 Costituzione della Cabina di regia

E' costituita una Cabina di regia composta dai rappresentanti dei soggetti firmatari.

Per la composizione della Cabina di regia si individua un referente per ciascuno dei soggetti firmatari:

- Dott. Carlo Cataudella (Tribunale di PRATO);
- Dott.ssa Laura Canovai (Procura della Repubblica presso il Tribunale di PRATO);
- Dott.ssa Paola Delia Marini (ASL Toscana Centro);
- Dott.ssa Francesca Ranaldi (La Nara/Coop. Alice);
- Dott. Simone Stefani (Associazione Aletea);
- Dott. Sandra Di Rocco (Società della Salute Area Pratese)
- Avv. Antonio Bertei (Ordine degli Avvocati di Prato).

Alla Cabina di regia sono affidati i seguenti compiti:

- a) supervisionare l'attuazione e l'andamento del progetto *Rete di Tutela ed Assistenza delle Vittime di reato di Prato e provincia*;
- b) organizzare l'attività di informazione e sensibilizzazione;
- c) organizzare incontri istituzionali per lo sviluppo e la stabilizzazione della rete.

ART. 5 Rete per l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato

All'interno della Rete che il presente protocollo intende creare, le finalità descritte all'art. 3 sono perseguite da ciascun soggetto componente la Rete, secondo le sue competenze e nel rispetto del massimo spirito di collaborazione:

- L'Autorità giudiziaria collabora con la Rete di Tutela ed Assistenza delle Vittime di reato di Prato e provincia per implementare buone prassi e per garantire l'adozione di adeguate misure di tutela delle vittime di reato;
- L'Azienda USL Toscana Centro, garantisce prestazioni sanitarie nell'ambito delle proprie competenze, collaborando al miglioramento di buone prassi, in collegamento con i propri servizi specifici.
- L'Ordine degli Avvocati di Prato garantisce la sensibilizzazione inerente le tematiche del Progetto attraverso l'organizzazione di incontri/seminari studio rivolti ad Avvocati. Collabora inoltre alla formazione dei propri iscritti, inerente le specifiche tematiche del presente protocollo.
- L'Associazione Aletea, nel settore di competenza, garantisce le attività di informazione, accompagnamento e orientamento, informazione sui diritti, mediazione, assistenza psicologico/psichiatrica, nonché di valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria, attraverso la costituzione di un Centro specifico e il raccordo con gli specifici servizi territoriali; in particolare quanto alle modalità operative del servizio si rinvia al Progetto Rete Dafne (All. A al presente Protocollo);
- Il Centro antiviolenza "La Nara/Cooperativa Alice", garantisce l'accoglienza delle donne vittime di violenza di genere attraverso il sostegno psicologico, legale e l'accompagnamento nel percorso giudiziario.

I servizi specialistici verranno assicurati anche in base ad intese con le associazioni presenti sul territorio.

ART. 6 Formazione

L'attività di formazione rivolta agli operatori sarà garantita d'intesa e in collaborazione con Rete Dafne Italia e, in caso di partecipazione di ulteriori enti privati, d'intesa e in collaborazione con eventuali altri operatori aderenti al protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto a Prato, il

- Dott. Francesco Gratteri (Tribunale di Prato);

- Dott. Giuseppe Nicolosi (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato);
- Dott. Luigi Biancalani (Presidente della Società della Salute Area Pratese).
- Dott.ssa Paola Delia Marini (USL Toscana Centro);
- Dott.ssa Francesca Ranaldi (La Nara/Coop. Alice);
- Dott. Simone Stefani (Associazione Aleteia);
- Avv. Antonio Bertei (Ordine degli Avvocati di Prato).

Deliberazione della Assemblea SdS n. 22 del 02.12.2019

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Luigi Biancalani

(Firmato in originale)

IL DIRETTORE

Lorena Paganelli

(Firmato in originale)

PUBBLICAZIONE

(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 10 dello Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Pratese

Dott. ssa Lorena Paganelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal _____ al _____

Il DIRETTORE della SdS Pratese

Dott. ssa Lorena Paganelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Prato,

L'Ufficio di Segreteria

ESECUTIVITA'

☐ Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Prato,

☐ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Prato,

Il DIRETTORE della Sd Pratese

Dott. ssa Lorena Paganelli